

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 787)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(NENNI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PRETI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1969

Contributo al programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP)
per gli anni 1968 e 1969

ONOREVOLI SENATORI. — In ottemperanza a quanto annunciato nella XXII e nella XXIII sessione dell'Assemblea delle Nazioni Unite, l'Italia si è impegnata a versare al « Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo » (UNDP) i seguenti contributi: per il 1968 2,5 milioni di dollari pari a lire 1.562.000.000 e per il 1969 3 milioni di dollari pari a lire 1.875.000.000. Con tali erogazioni viene assicurata la partecipazione dell'Italia al predetto « Programma » a tutto il 1969.

Mentre per il 1968 la nostra quota è uguale a quella dell'anno precedente, per il 1969 si è ritenuto opportuno, in adesione ad una pressante raccomandazione del Segretario generale delle Nazioni Unite,

di aumentare di 500.000 dollari il nostro contributo al « Programma ».

Con ciò si viene incontro, sia pure in piccola parte, alle aspettative delle Nazioni Unite che hanno ripetutamente espresso lo auspicio che l'Italia assicuri una partecipazione ai programmi di assistenza in favore dei Paesi in via di sviluppo più consona al suo potenziale economico. Tra i Paesi contribuenti l'Italia è preceduta, per il 1968, dagli Stati Uniti, milioni di dollari 75, Svezia, 15,5, Danimarca, 10,4, Canada 9,9, Repubblica federale tedesca 9, Olanda 7,3, Norvegia 4,9, Francia 4,2, Giappone 3,6, URSS 3,5, Svizzera 2,54.

L'obiettivo dell'Organizzazione è di poter raccogliere dai vari Stati membri un totale

di 350 milioni di dollari nel 1970 per accrescere il volume dell'assistenza ai Paesi che si rivolgono all'UNDP. Poichè i Paesi avanzati forniscono circa i nove decimi dei contributi volontari all'UNDP ne risulta che tale maggior volume di aiuto sarà richiesto ai detti Paesi. Ne consegue la necessità di aumentare progressivamente il nostro sforzo finanziario per aderire a tale ampliamento del « Programma », se si vorrà dare contenuto alle molte dichiarazioni a favore dei Paesi in via di sviluppo fatte dai più autorevoli rappresentanti del Governo e del Parlamento italiani.

Come noto l'obiettivo dell'UNDP è di aiutare i Paesi in via di sviluppo a valorizzare le loro risorse umane e naturali, rimaste in gran parte inutilizzate. In pratica l'UNDP e gli istituti specializzati dell'Organizzazione delle Nazioni Unite offrono la loro collaborazione ai Governi dei Paesi in via di sviluppo — dietro loro esplicita richiesta — per l'esecuzione congiunta di alcuni programmi prioritari nell'ambito del preinvestimento e dell'assistenza tecnica. Questo sforzo comune ha lo scopo di determinare i settori in cui possano venire utilmente investiti, in una fase successiva, capitali pubblici o privati, nazionali e stranieri e di creare le condizioni in cui detti finanziamenti, come ogni altro mezzo disponibile,

possano venire utilizzati nei Paesi in via di sviluppo con la massima efficacia.

A tale attività partecipano, in misura notevole, anche società ed esperti italiani a cui l'amministrazione dell'UNDP ha affidato e continua ad affidare importanti incarichi. Fino a tutto il 1967 i nostri esperti e le nostre società avevano ottenuto dall'UNDP incarichi e commesse per un ammontare superiore ai 23 milioni di dollari. Se si considera che nel periodo 1950-1967 i nostri contributi al « Programma » sono ammontati a 19 milioni di dollari, ne risulta che il bilancio è nettamente favorevole all'Italia.

L'UNDP, la cui azione concreta rafforza la cooperazione internazionale e la coesione della comunità mondiale, è la più importante fonte di aiuto multilaterale nell'ambito del preinvestimento e della cooperazione tecnica. Esso mette a disposizione di ogni Paese in via di sviluppo l'insieme delle esperienze e delle conoscenze acquisite dai Membri delle Nazioni Unite. La sua struttura internazionale gli consente di avvalersi delle competenze specifiche di ogni Paese, quale che sia il suo grado di sviluppo economico.

Il presente disegno di legge consentirà al Governo italiano di tener fede agli impegni finanziari assunti e di contribuire, allineandosi agli altri principali Paesi, al raggiungimento degli obiettivi del « Programma ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo di lire 1.562.500.000 per la partecipazione dell'Italia per l'anno 1968 al Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo.

È altresì autorizzata la concessione di un contributo di lire 1.875.000.000 per la partecipazione dell'Italia al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo per l'anno 1969.

Art. 2.

All'onere di lire 1.562.500.000 relativo all'anno 1968 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

All'onere di lire 1.875.000.000 per l'anno 1969 si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.